

NOTIZIARIO

n.

04

2026

LE NOVITÀ DEL “DECRETO CORRETTIVO IRPEF-IRES”

Riepilogo delle novità

TRASMISSIONE DATI SPESE SANITARIE 2025 AL STS ENTRO IL 02.02.2026 E NUOVO CALENDARIO

Riepilogo trasmissione e scadenze

L'IMPUTAZIONE DEI COMPENSI A CAVALLO D'ANNO PER I LAVORATORI AUTONOMI

Riepilogo della disciplina

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES – DOMANDE ENTRO IL 30 APRILE

Analisi delle novità

NOTIZIE FLASH**IVA NON VERSATA: È REATO SE NON SI PROVA LA CRISI AZIENDALE**

Con la Sentenza della Cassazione n.39154/2025, si statuisce che per l'IVA non versata, la prova della crisi di liquidità è **a carico del contribuente**. La vicenda riguarda il legale rappresentante di una società condannato per omesso versamento dell'IVA per un importo pari a 447.064 euro, superiore alla soglia di punibilità prevista.

La Cassazione ribadisce un principio per cui l'omesso versamento IVA è **reato omissivo a consumazione istantanea**, ciò che rileva è l'inadempimento alla scadenza. Inoltre, sul piano soggettivo, la Corte precisa che la crisi di liquidità può escludere il dolo solo se il contribuente dimostra:

- ◆ che la crisi non sia a lui imputabile;
- ◆ che sia sopravvenuta prima dell'obbligo di versamento;
- ◆ che non fosse fronteggiabile con misure alternative.

Nel caso di specie, le circostanze addotte (cancellazione dalla white list e stato di liquidazione) sono risultate irrilevanti.

CASSA E POS: METODO DI PAGAMENTO NELLO SCONTRINO DAL 2026

Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla scorsa [legge di bilancio 2025](#) volto al contrasto dell'evasione fiscale.

In dettaglio, è necessario collegare Pos e scontrini telematici. In proposito le Entrate in data 31 ottobre hanno pubblicato il [Provvedimento n.424470](#) con tutte le regole operative, ad oggi però si attende il software necessario a dare attuazione a questo obbligo.

LE NOVITÀ DEL “DECRETO CORRETTIVO IRPEF-IRES”

Con la presente scheda si riassumono le **modifiche** apportate su diversi versanti impositivi dal “Decreto Correttivo IRPEF-IRES” (D.Lgs 192/2025), emanato dopo diversi provvedimenti normativi entrati in vigore a seguito dell’attuazione della Legge di **riforma** L. 111/2023.

LE NOVITÀ DEL “DECRETO CORRETTIVO IRPEF-IRES”

TRATTAMENTO
FISCALE FAMILIARI A
CARICO

art. 1

Si novella la normativa vigente al fine di **definire i familiari a carico** ai quali si deve fare riferimento ogniqualvolta una disposizione fiscale richiami i soggetti di cui all'art. 12 del TUIR, avente ad oggetto disciplina le **deduzioni per carichi di famiglia**. In particolare, quando le **disposizioni fiscali** fanno riferimento alle **persone indicate nell'art. 12**, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, si considerano:

1	il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
2	i figli
3	i genitori
4	le altre persone indicate nell'art. 433 del c.c., ossia generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle germani o unilaterali, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non derivanti da decisioni dell'autorità giudiziaria

Qualora la disposizione fiscale di interesse richiami anche il comma 2 dell'art. 12 – che fissa i **limiti di reddito** da prendere in considerazione al fine di poter considerare il **soggetto convivente come familiare a carico** – non saranno **presi in considerazione** i soggetti sopra indicati qualora il **reddito complessivo** dei medesimi risulti superiore a¹:

- ♦ **4.000 euro** in caso di **figli di età non superiore a 24 anni**, o a
- ♦ **2.840,51 euro** nei casi di **altri familiari**.

La **nuova disciplina** si **applica** a partire dal periodo di imposta **2025**.

¹ limiti fissati dal citato comma 2.

ESENZIONE FISCALE PER LE QUOTE DI RETRIBUZIONE DERIVANTI DA RINUNCIA ALL'ACCREDITO CONTRIBUTIVO PENSIONISTICO art. 2	<p>Viene chiarito che l'esclusione dalle imposte sui redditi delle quote di retribuzione derivanti da rinuncia² all'accredito contributivo pensionistico³ riguarda anche gli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS (forme alle quali in genere sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici).</p> <p>La novella si applica a partire dal periodo di imposta 2025.</p>		
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'AVVICINAMENTO DEI VALORI FISCALI AI VALORI CONTABILI art. 3	<p>Si modificano le disposizioni che disciplinano la determinazione del reddito imponibile dei soggetti passivi IRES, finalizzata a rafforzare il principio di avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili.</p> <p>Nello specifico, il c.d. "principio di derivazione rafforzata" è applicabile anche alle micro-imprese⁴ che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata – e non soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.</p> <p>La norma si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i c.d. "soggetti solari")⁵.</p>		
TRATTAMENTO FISCALE DELLA CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI art. 4	<p>Vengono modificate le regole sul trattamento fiscale, ai fini IRES e IRAP, degli errori contabili rilevati nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01.01.2025.</p> <p>Per i soggetti che sottopongono il bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti assumono rilevanza fiscale, anche in deroga alle altre disposizioni, gli errori contabili non rilevanti⁶ laddove:</p> <table border="1" data-bbox="446 1585 1436 1646"> <tr> <td>1</td> <td>la correzione sia stata effettuata entro la data di chiusura dell'esercizio</td> </tr> </table>	1	la correzione sia stata effettuata entro la data di chiusura dell'esercizio
1	la correzione sia stata effettuata entro la data di chiusura dell'esercizio		


² per il periodo successivo alla prima decorrenza utile per il pensionamento di anzianità (decorrenza che avrebbe luogo in caso di domanda del lavoratore).

³ definite dall'art. 51, comma 2, lettera i-bis), del Tuir.

⁴ di cui all'art. 2435-ter del c.c.

⁵ come previsto dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs 192/2025.

⁶ secondo le nozioni fornite dagli standard contabili di riferimento, OIC 29 e IAS 8.

	<p>successivo a quello in cui i relativi elementi sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo.</p> <p>la correzione sia stata effettuata prima che tali soggetti abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.</p> <p>2  Ai soli fini IRAP è previsto, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non debba essere negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi</p> <p>Le disposizioni sono applicabili anche alle imprese di assicurazione.</p>
<p>NOVITÀ SCAMBI DI PARTECIPAZIONI HOLDING DI PARTECIPAZIONE</p> <p>art. 5</p>	<p>Viene introdotta una norma di interpretazione autentica alla disciplina degli scambi di partecipazioni per le c.d. holding di partecipazione⁷.</p> <p>In particolare, sono chiarite in modo puntuale, le condizioni di applicazione del regime di neutralità previsto per lo scambio di partecipazioni non di controllo⁸.</p> <p>La norma opera in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente⁹, qualificandosi infatti espressamente come interpretazione autentica e producendo quindi effetti anche per il passato.</p>
<p>NOVITÀ SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO</p> <p>art. 6</p>	<p>Si interviene in modo organico sulla disciplina fiscale della scissione mediante scorporo, adeguandola al nuovo assetto civilistico introdotto dal D.Lgs 88/2005 in particolare vista l'evoluzione dell'istituto – che oggi consente lo scorporo non solo a favore di società beneficiarie di nuova costituzione, ma anche in favore di società già esistenti – ampliando in modo significativo le possibilità di utilizzo dello strumento nella prassi delle</p>

⁷ art. 177, comma 2-ter del Tuir.

⁸ di cui al precedente comma 2-bis.

⁹ art. 1, comma 2 della Legge 212/2000.

riorganizzazioni societarie.

La norma di riferimento¹⁰ viene arricchita da una **regolamentazione** puntuale delle **diverse declinazioni** dello scorporo, **distinguendo** tra le **ipotesi di scorporo**:

- ◆ verso **beneficiaria di nuova costituzione**,
- ◆ quelle verso **beneficiaria preesistente**,

dedicando a ciascuna fattispecie una specifica disciplina, pur mantenendo una **comune impostazione** di fondo improntata alla **neutralità fiscale**.

Come noto, la **neutralità** si traduce:

a	nella continuità dei valori fiscali delle attività e passività trasferite
b	nella mancata emersione di componenti reddituali imponibili al momento dell'operazione, coerentemente con la funzione riorganizzativa e non realizzativa della scissione

**INCENTIVI FISCALI
COMPATIBILI CON LA
DISCIPLINA DEGLI
AIUTI DI STATO**

art. 8

Si interviene sulla disciplina delle **misure fiscali qualificabili come aiuti di Stato**¹¹, chiarendo in modo esplicito che il **riconoscimento** delle **misure fiscali** aventi rilevanza ai fini della **disciplina** sugli **aiuti di Stato** è **subordinato**, in via esclusiva, al **rispetto** di determinate **condizioni** da applicarsi ai **soggetti** titolari di reddito di **lavoro autonomo** e di **impresa** che dispongano:

- ◆ di una **sede**,
- ◆ di una **stabile organizzazione**,

nel **territorio** dello **Stato**.




Si passa poi dalla **nozione** di “**incentivi fiscali**” a quella più ampia di “**misure fiscali**”, in maniera non meramente formale ma rispondendo all'esigenza di **ricomprendere** nell'**ambito applicativo** della **disciplina** non soltanto le agevolazioni in senso stretto, ma l'intero spettro delle **misure tributarie** che, per struttura ed effetti, possono integrare un **aiuto di Stato**¹².

¹⁰ art. 173 del Tuir.

¹¹ modificando l'art. 4 del D.Lgs 209/2023.

¹² ai sensi dell'art. 107 TFUE.


	<p>In questo modo il legislatore supera una possibile ambiguità interpretativa che avrebbe potuto limitare l'applicazione della norma alle sole misure espressamente configurate come incentivi, escludendo altre forme di vantaggio fiscale potenzialmente rilevanti sul piano europeo.</p>
<p>SOSPENSIONE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI</p> <p>art. 10</p>	<p>Viene introdotta una disciplina espressa volta a regolamentare gli effetti, nell'ordinamento tributario italiano, delle sospensioni unilaterali delle Convenzioni contro le doppie imposizioni operate da giurisdizioni estere¹³.</p> <p>Quanto detto muove dal presupposto che, qualora uno Stato estero sospenda in via unilaterale l'efficacia di una o più clausole di una Convenzione vigente con l'Italia, l'ordinamento interno reagisca attraverso una contromisura di pari contenuto e decorrenza, prevedendo la sospensione speculare dell'applicazione delle medesime disposizioni convenzionali. In tal modo il legislatore introduce un meccanismo di reciprocità, volto a evitare squilibri applicativi e asimmetrie di trattamento a danno dell'Erario o dei contribuenti residenti.</p> <p>Un aspetto di particolare rilievo è rappresentato dalla disciplina applicabile nel periodo di sospensione: il legislatore introduce una forma di salvaguardia contro la doppia imposizione, stabilendo che, fino alla cessazione della sospensione e comunque non oltre il periodo d'imposta 2028, l'eliminazione della doppia imposizione avvenga secondo le regole ordinarie interne, e in particolare mediante il meccanismo del credito d'imposta¹⁴.</p> <p> Di rilievo è altresì la previsione di non applicazione di sanzioni e interessi in relazione agli obblighi tributari che sorgono durante la fase di sospensione.</p>
	<p>Viene modificato lo Statuto dei diritti del contribuente, riportandosi nella successiva tabella le novità di cui alle diverse lettere del presente art. 13,</p>

¹³ la norma si colloca in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni fiscali tra Stati e dall'uso sempre più frequente di misure unilaterali che incidono sull'applicazione degli accordi bilaterali in materia di imposizione diretta.

¹⁴ previsto dall'articolo 165 del Tuir.

<p>MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</p> <p>art. 13</p>	<p>comma 1 del D.Lgs 192/2025:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="438 448 502 638">a</td><td data-bbox="502 448 1428 638">viene chiarito che, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio a seguito della comunicazione dello schema di atto di cui al comma 1 del medesimo art. 6-bis, sia per la presentazione di eventuali controdeduzioni, sia per la richiesta di accesso agli atti è assegnato un termine non inferiore a 60 giorni.</td></tr> <tr> <td data-bbox="438 638 502 739">b</td><td data-bbox="502 638 1428 739">si specifica che le ipotesi di autotutela obbligatoria già previste per gli atti impositivi si estendono anche agli atti sanzionatori</td></tr> <tr> <td data-bbox="438 739 502 884">c</td><td data-bbox="502 739 1428 884">la disposizione rimuove una possibile condizione di incertezza interpretativa in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza di consulenza giuridica.</td></tr> <tr> <td data-bbox="438 884 502 1209">d</td><td data-bbox="502 884 1428 1209">si aggiunge un nuovo periodo all'art. 10-nonies, comma 4 della Legge 212/2000 in base al quale, nei casi di utilizzo del servizio di consultazione semplificata, l'istanza di interpello è inammissibile se la banca dati non informa il contribuente della possibilità di presentare l'interpello medesimo, sempreché il contribuente non sia in grado di dimostrare che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo</td></tr> <tr> <td data-bbox="438 1209 502 1366">e</td><td data-bbox="502 1209 1428 1366">viene previsto espressamente che il versamento del contributo è obbligatorio, a pena di inammissibilità, per la sola presentazione delle istanze di interpello particolarmente complesse</td></tr> </table>	a	viene chiarito che, ai fini dell' instaurazione del contraddittorio a seguito della comunicazione dello schema di atto di cui al comma 1 del medesimo art. 6-bis, sia per la presentazione di eventuali controdeduzioni, sia per la richiesta di accesso agli atti è assegnato un termine non inferiore a 60 giorni.	b	si specifica che le ipotesi di autotutela obbligatoria già previste per gli atti impositivi si estendono anche agli atti sanzionatori	c	la disposizione rimuove una possibile condizione di incertezza interpretativa in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza di consulenza giuridica .	d	si aggiunge un nuovo periodo all'art. 10-nonies, comma 4 della Legge 212/2000 in base al quale, nei casi di utilizzo del servizio di consultazione semplificata , l'istanza di interpello è inammissibile se la banca dati non informa il contribuente della possibilità di presentare l'interpello medesimo, sempreché il contribuente non sia in grado di dimostrare che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo	e	viene previsto espressamente che il versamento del contributo è obbligatorio , a pena di inammissibilità, per la sola presentazione delle istanze di interpello particolarmente complesse
a	viene chiarito che, ai fini dell' instaurazione del contraddittorio a seguito della comunicazione dello schema di atto di cui al comma 1 del medesimo art. 6-bis, sia per la presentazione di eventuali controdeduzioni, sia per la richiesta di accesso agli atti è assegnato un termine non inferiore a 60 giorni.										
b	si specifica che le ipotesi di autotutela obbligatoria già previste per gli atti impositivi si estendono anche agli atti sanzionatori										
c	la disposizione rimuove una possibile condizione di incertezza interpretativa in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza di consulenza giuridica .										
d	si aggiunge un nuovo periodo all'art. 10-nonies, comma 4 della Legge 212/2000 in base al quale, nei casi di utilizzo del servizio di consultazione semplificata , l'istanza di interpello è inammissibile se la banca dati non informa il contribuente della possibilità di presentare l'interpello medesimo, sempreché il contribuente non sia in grado di dimostrare che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo										
e	viene previsto espressamente che il versamento del contributo è obbligatorio , a pena di inammissibilità, per la sola presentazione delle istanze di interpello particolarmente complesse										
<p>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO</p> <p>art. 14</p>	<p>Si interviene in modo significativo sulla disciplina del regime di adempimento collaborativo, introducendo una deroga temporanea a uno dei presupposti strutturali per l'accesso al regime, ossia la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale¹⁵.</p> <p>La deroga non comporta un venir meno dell'obbligo di certificazione: il legislatore stabilisce infatti che, nei casi di ammissione "anticipata", la certificazione del sistema integrato di gestione del rischio fiscale debba</p>										

¹⁵ la disposizione si colloca nel solco delle politiche di ampliamento e rafforzamento della c.d. "cooperative compliance", con l'obiettivo di favorire una più ampia adesione da parte dei contribuenti qualificati, riducendo gli ostacoli iniziali di natura organizzativa.

	essere prodotta entro il termine del 30.09.2026 .
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO SPECIALE art. 18, comma 1	<p>Viene riproposta, nell'ambito del Testo Unico delle sanzioni tributarie e amministrative¹⁶, la disciplina del ravvedimento speciale, attualmente vigente per ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nelle ipotesi in cui non siano state operate oppure non siano stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini di legge.</p> <p> Il nuovo art. 14-bis del Testo Unico stabilisce che, laddove le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non siano state operate, ovvero i relativi versamenti non siano stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari entro i termini ivi previsti, è possibile procedere al versamento di quanto dovuto, mediante ravvedimento operoso, applicando esclusivamente la sanzione nella misura ridotta a 1/10¹⁷.</p> <p>Tuttavia, affinché possa applicarsi la sanzione in tale misura ridotta è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli stessi sostituti o intermediari abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto (maggiorato degli interessi legali) anteriamente alla presentazione della modello 770 nel quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, ◆ la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, ◆ il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta. <p>Con riferimento alle sanzioni applicabili in caso di omesso versamento, si applica la penalità del 25% dell'importo non versato¹⁸, nei confronti di chi non esegue, in tutto o in parte, entro le scadenze prescritte, di acconti, di versamenti periodici, di conguaglio o saldo dell'imposta risultante dalla</p>

¹⁶ D.Lgs 173/2024.

¹⁷ indicata nell'art. 14, comma 1, lettera a), del medesimo D.Lgs 173/2024, che sostituisce dal 01.01.2027 il vigente art. 13 del D.Lgs 472/1997.

¹⁸ di cui all'art. 38 del medesimo D.Lgs 173/2024 che sostituisce, sempre dal 01.01.2027, il vigente art. 13 del D.Lgs n. 471/1997.

dichiarazione.

Si ricorda però che, per i **versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni**, la sanzione è **ridotta alla metà** (dal 25% al **12,50%**).

Inoltre, salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso¹⁹, per i **versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni**, la sanzione del 12,5% è **ulteriormente** ridotta a un importo pari a **un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo** (divenendo pari allo **0,83% giornaliero**).

¹⁹ di cui al citato art. 14

TRASMISSIONE DATI SPESE SANITARIE 2025 AL STS ENTRO IL 02.02.2026 E NUOVO CALENDARIO

Entro il prossimo **02.02.2026** (in quanto il 31 gennaio cade di sabato) i soggetti esercenti **prestazioni sanitarie** dovranno **trasmettere** al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i **dati** di tali **spese effettuate** dai contribuenti nel **2025**. Ciò grazie a quanto previsto dal **D.M. 29.10.2025**, che ha fatto sì che l'**obbligo** in questione **divenisse annuale a regime**.

Nella scheda si propone un riepilogo delle modalità di invio e il nuovo calendario per la trasmissione delle spese del 2026.

**TRASMISSIONE DATI SPESE SANITARIE 2025 AL STS ENTRO IL 02.02.2026
E NUOVO CALENDARIO****PREMESSA**

I soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti a trasmettere al **Sistema Tessera Sanitaria (STS)** i dati relativi alle spese sostenute dai cittadini, al fine di consentire all'**Agenzia delle Entrate** la predisposizione della **dichiarazione dei redditi precompilata**.

L'obbligo di trasmissione si inserisce in un processo strutturato che ha origine nel momento in cui il cittadino sostiene una spesa sanitaria e riceve, a comprova della stessa, un documento fiscale (fattura, ricevuta o scontrino parlante). A partire da tale momento, il **professionista o la struttura sanitaria** che ha erogato la prestazione è tenuto a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria le informazioni essenziali relative alla spesa sostenuta.



Il **Sistema TS** provvede quindi a raccogliere e organizzare i dati trasmessi dai diversi operatori sanitari, aggregandoli per singolo contribuente e per tipologia di spesa, e a renderli disponibili all'Agenzia delle Entrate. È importante ricordare che, nel mese di **febbraio dell'anno successivo** a quello di sostenimento della spesa, il cittadino può consultare le spese sanitarie trasmesse a suo nome e, se lo desidera, **esercitare l'opposizione** all'utilizzo di tali dati ai fini della dichiarazione precompilata.

Sulla base delle informazioni ricevute, l'Agenzia delle Entrate inserisce automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata l'importo

	complessivo delle spese sanitarie detraibili , consentendo al contribuente di beneficiare della detrazione Irpef prevista dalla normativa vigente.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE	Sono tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) , ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie o forniscono beni sanitari detraibili , nei confronti di persone fisiche.
	Rientrano tra i soggetti obbligati:
	medici e odontoiatri
	farmacie
	ASL
	aziende ospedaliere
	istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
	policlinici universitari
	presidi di specialistica ambulatoriale
	strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
	altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all'erogazione di servizi sanitari
	strutture sanitarie autorizzate non accreditate
	parafarmacie
	psicologi
	infermieri
	ostetriche
	tecnici sanitari di radiologia medica
	ottici
	veterinari
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico

	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di dietista
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di igienista dentale
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di fisioterapista
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di logopedista
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di podologo
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapista occupazionale
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di educatore professionale
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di assistente sanitario
	iscritti all'Albo dei biologi
<p>L'obbligo di invio riguarda anche i professionisti iscritti negli elenchi speciali a esaurimento²⁰, ossia quei soggetti che, a seguito del riordino delle professioni sanitarie, pur non in possesso dei requisiti per l'iscrizione ai nuovi Albi (ad esempio la laurea abilitante), erano già legittimati all'esercizio dell'attività sulla base di titoli pregressi.</p>	

²⁰ istituiti dal [Decreto del Ministro della Salute del 09.08.2019](#) e richiamati dal [D.M. 16.07.2021](#).

	<p>Per quanto riguarda le decorrenze dell'obbligo, si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ i professionisti sanitari iscritti agli Albi (ad esempio fisioterapisti e podologi) sono tenuti all'invio dei dati dal 1° gennaio 2019; ♦ i soggetti iscritti negli elenchi speciali a esaurimento sono obbligati dal 1° gennaio 2021; ♦ per gli infermieri pediatrici, iscritti al relativo Albo a seguito del riordino delle professioni sanitarie, l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2023. <p>Con riferimento agli uffici, il D.M. 28 novembre 2022 ha esteso l'obbligo di trasmissione dei dati STS anche ai soggetti che esercitano l'attività, anche in modo non prevalente, identificata dal codice ATECO 47.78.20 – "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia", risultante dall'Anagrafe Tributaria. In tali casi, il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce automaticamente le informazioni sui soggetti obbligati dall'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>TERMINE PER L'INVIO DEI DATI SPESE SANITARIE E VETERINARIE</p>	<p>Per le spese sanitarie sostenute nell'anno 2025, la trasmissione dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) avviene con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.²¹</p> <p> Per l'anno in corso, il termine di invio delle spese sanitarie 2025 cade pertanto il 2 febbraio 2026 (in quanto il 31 gennaio è giorno non lavorativo).</p> <p>A differenza delle spese sanitarie, per le quali oggi è prevista una cadenza annuale con scadenza al 31 gennaio, l'invio dei dati da parte dei medici veterinari resta anch'esso annuale, ma con una scadenza distinta²².</p> <p> Pertanto, le spese veterinarie sostenute nel 2025 dovranno essere comunicate al Sistema Tessera Sanitaria entro il 16 marzo 2026.</p>

²¹ Ricordiamo che il [Decreto del MEF del 29 ottobre 2025](#), recependo le novità introdotte dall'art. 5 del [Decreto Correttivo bis \(Dlgs n. 81 del 12.06.2025\)](#), ha di fatto **eliminato** l'obbligo di invio semestrale, stabilendo che per le **spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2025**, la **trasmissione** dei relativi dati debba essere effettuata **con cadenza annuale**, precisamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese.

²² Il **D.M. 8 febbraio 2024** ha chiarito definitivamente la questione, stabilendo che i **dati delle spese veterinarie** devono essere trasmessi **entro il 16 marzo dell'anno successivo** a quello di sostenimento della spesa.

INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	<p>Ai fini dell'individuazione del periodo di riferimento e, di conseguenza della scadenza per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), rileva esclusivamente la data di pagamento della spesa sanitaria o veterinaria, secondo il principio di cassa²³.</p> <p>In altri termini, non assume rilevanza la data di emissione del documento fiscale (fattura, ricevuta o scontrino), bensì il momento in cui l'importo viene effettivamente pagato dal cittadino. La spesa deve pertanto essere attribuita all'anno in cui avviene il pagamento, anche se il documento è stato emesso in un periodo precedente.</p> <div data-bbox="414 828 1428 1176"> <p>Esempio 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ fattura emessa il 29 dicembre 2025; ♦ fattura pagata nel mese di gennaio 2026. <p>In questo caso, la spesa si considera sostenuta nel 2026 e i relativi dati dovranno essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria entro il termine previsto per le spese 2026, ossia entro il 1° febbraio 2027, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.</p> </div>
MODALITÀ DI TRASMISSIONE	<p>La trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) deve essere effettuata in forma telematica tramite il portale ufficiale del Sistema TS. Per procedere all'invio è necessario che il soggetto obbligato sia accreditato e in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del sito del Sistema TS.</p> <p>La trasmissione può avvenire attraverso diversi canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Portale web del Sistema TS: <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'inserimento e l'invio dei dati possono essere effettuati manualmente direttamente dal soggetto obbligato (medico, struttura sanitaria, farmacia, ecc.) tramite l'applicazione web disponibile nell'area riservata.

²³ Questo criterio è stato espressamente chiarito dal **decreto del 29 gennaio 2021**, che ha introdotto il **comma 2-bis all'articolo 7 del D.M. 19 ottobre 2020**, sancendo in modo definitivo l'applicazione del principio di cassa ai fini della trasmissione dei dati delle spese sanitarie.

♦ **Software gestionali certificati o strumenti telematici autorizzati:**

- ✓ Alcuni studi professionali adottano software gestionali che generano e inviano automaticamente i dati al Sistema TS, riducendo gli inserimenti manuali e minimizzando errori.

♦ **Delega a terzi:**


- ✓ Il soggetto obbligato può **delegare un intermediario abilitato** (ad esempio associazioni di categoria, consulenti o soggetti tecnologici) ad operare in sua vece.
- ✓ La delega deve essere conferita tramite la funzione **“Gestione deleghe”** presente all'interno dell'area riservata del portale STS.

I dati da trasmettere riguardano **spese sanitarie sostenute da persone fisiche e dai loro familiari fiscalmente a carico**, inclusi gli **eventuali rimborsi erogati**. Restano invece **escluse le spese sostenute da soggetti passivi IVA**, in quanto l'adempimento è finalizzato esclusivamente alla predisposizione della **dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730)**.

Le informazioni da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria comprendono, in sintesi:

- ♦ **codice fiscale** del contribuente o del familiare a carico cui la spesa o il rimborso si riferisce;
- ♦ **data del documento fiscale** (fattura, ricevuta o scontrino);
- ♦ **tipologia della spesa sanitaria;**
- ♦ **importo della spesa sostenuta;**
- ♦ **dati degli eventuali rimborsi**, con indicazione della data di restituzione delle somme relative a prestazioni non erogate o erogate solo parzialmente.

È importante anche indicare la **modalità di pagamento** (tracciabile o non tracciabile). La normativa richiede questa informazione per consentire la corretta elaborazione delle detrazioni: se la prestazione è stata pagata in parte in contanti e in parte con mezzi tracciabili, il documento può essere inviato come “non tracciato” o, in alcuni casi, solo per la parte tracciata, a seconda dei casi concreti.

<p>SANZIONI</p>	<p>In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS), è prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascun documento di spesa, con un importo massimo complessivo di 50.000 euro per anno.</p> <p>La sanzione non si applica se, in caso di errore, i dati corretti vengono trasmessi entro 5 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ dalla scadenza ordinaria dell'invio, ♦ dalla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate. <p>Qualora la comunicazione venga comunque effettuata entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un limite massimo di 20.000 euro.</p> <p> La sanzione si riferisce a ciascun singolo documento omesso, tardivo o errato. È sempre possibile avvalersi del ravvedimento operoso, versando la sanzione in misura ridotta tramite il codice tributo 8912²⁴.</p>
<p>OPPOSIZIONE UTILIZZO DATI SPESE SANITARIE</p>	<p>Il contribuente può sempre opporsi all'utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute, impedendone l'inserimento nella dichiarazione dei redditi precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Con riferimento alle spese sostenute nel 2025, l'opposizione può essere esercitata con due modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Accesso al Sistema Tessera Sanitaria Dal 9 febbraio al 9 marzo 2026, il contribuente può accedere all'area riservata del Sistema Tessera Sanitaria, utilizzando SPID oppure TS-CNS, consultare l'elenco delle spese trasmesse e selezionare puntualmente quelle per le quali intende opporsi all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate. ♦ Comunicazione diretta all'Agenzia delle Entrate Dal 1° ottobre 2025 al 2 febbraio 2026, l'opposizione può essere comunicata direttamente all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposito modello anche in versione editabile, indicando le tipologie di spesa da escludere e i principali dati identificativi del contribuente (dati anagrafici, codice fiscale, tessera sanitaria).

²⁴ Chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 23 maggio 2022.

	<p>La comunicazione può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ tramite e-mail all'indirizzo dedicato: opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it; ✓ oppure tramite contatto telefonico con i centri di assistenza multicanale. <p>In tali casi è richiesto l'invio (o la comunicazione) dei dati del documento di identità.</p> <p>In presenza di scontrino parlante, l'opposizione può essere esercitata anche senza indicare il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.</p> <p>Resta fermo che le spese sanitarie oggetto di opposizione possono comunque essere inserite manualmente dal contribuente nella fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, qualora ricorrano i requisiti di legge per la detrazione Irpef.</p>
<p>DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS</p>	<p>Per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche, resta in vigore il divieto di emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI).</p> <p>Il D.lgs. 81/2025 ha stabilizzato tale divieto per tutto il 2025 e per gli anni successivi. Ne consegue che anche nel 2026 le fatture relative a prestazioni sanitarie nei confronti di privati devono essere emesse in formato analogico (cartaceo o elettronico non transitante dal SdI), indipendentemente dall'effettivo invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.</p> <p>Il divieto si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere comunicati allo STS; ◆ anche ai soggetti non obbligati all'invio dei dati STS, qualora emettano fatture per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. <p>Resta invece consentita l'emissione della fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio imprese o professionisti), secondo le regole ordinarie della fatturazione elettronica.</p>

**CALENDARIO
TERMINE INVIO
DATI SPESE
SOSTENUTE NEL
2026**

In base a quanto previsto dal decreto 31 agosto 2015 e dai successivi provvedimenti di modifica, il Sistema Tessera Sanitaria (STS) gestisce annualmente una serie di adempimenti funzionali alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il calendario che segue riguarda il trattamento delle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2026, ossia con data di pagamento compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

ADEMPIMENTO	SCADENZA
Invio dei dati delle spese sanitarie da parte dei soggetti obbligati	1° febbraio 2027
Invio dei dati delle spese sanitarie – modifiche/correzioni	8 febbraio 2027
Disponibilità sul portale STS della funzione di opposizione del cittadino all'utilizzo dei dati	dal 9 febbraio all'8 marzo 2027
Invio dei dati delle spese veterinarie da parte dei soggetti obbligati	16 marzo 2027
Invio dei dati delle spese veterinarie – modifiche/correzioni	23 marzo 2027

L'IMPUTAZIONE DEI COMPENSI A CAVALLO D'ANNO PER I LAVORATORI AUTONOMI

L'art. 54 del Tuir prevede che, relativamente ai **redditi da lavoro autonomo**, per i **pagamenti a cavallo d'anno** deve esservi **coincidenza** fra:

- ♦ il momento di **effettuazione** della **ritenuta**,
- ♦ la **rilevanza reddituale** del **compenso**.

In questo modo, per i **compensi percepiti** nel **periodo d'imposta successivo** a quello di **corresponsione**, le somme e i valori percepiti dal lavoratore autonomo devono essere **imputati** al reddito nell'**anno** in cui per il **sostituto d'imposta** vi è l'**obbligo** di effettuare la relativa **ritenuta**.

L'IMPUTAZIONE DEI COMPENSI A CAVALLO D'ANNO PER I LAVORATORI AUTONOMI	
PREMESSA	<p>Il reddito di lavoro autonomo, come stabilito dall'art. 54, comma 1, TUIR è determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ in base al "principio di cassa", ♦ quale differenza tra tutte le somme e i valori in genere <ul style="list-style-type: none"> ✓ a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta ✓ e le spese sostenute nel periodo stesso. <p>Nel caso in cui il cliente estingue la propria obbligazione utilizzando mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, assegno bancario e/o circolare, bonifico bancario, RiBa, ecc.), generalmente si verifica uno "sfasamento" tra il momento in cui il compenso è pagato dal cliente e quello in cui lo stesso è incassato dal professionista.</p> <p>L'art. 5 del D.Lgs 192/2024 per evitare tale incongruenza ha riformulato il citato art. 54. In particolare, viene introdotto un criterio che "aggancia", per il professionista, la rilevanza del compenso percepito al momento di effettuazione della ritenuta da parte del committente, e cioè al momento di avvenuto pagamento.</p>
IMPUTAZIONE DEI COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>Il c.d. "principio di cassa" trova applicazione in una moltitudine di situazioni, tra cui principalmente nella determinazione del reddito:</p>

	<table> <tr> <td>a)</td><td>di lavoro autonomo professionale²⁵</td></tr> <tr> <td>b)</td><td>dei contribuenti minimi²⁶</td></tr> <tr> <td>c)</td><td>delle persone fisiche (plusvalenze immobiliari, capital gain, redditi diversi eccetera)</td></tr> </table> <p>per i quali in generale (fatti salvi alcuni casi di deroga):</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ componenti positivi, che sono fiscalmente rilevanti al momento della riscossione; ♦ spese, le quali risultano deducibili nell'esercizio dell'effettivo sostenimento. 	a)	di lavoro autonomo professionale ²⁵	b)	dei contribuenti minimi ²⁶	c)	delle persone fisiche (plusvalenze immobiliari, capital gain, redditi diversi eccetera)		
a)	di lavoro autonomo professionale ²⁵								
b)	dei contribuenti minimi ²⁶								
c)	delle persone fisiche (plusvalenze immobiliari, capital gain, redditi diversi eccetera)								
ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI	<p>Gli assegni bancari e circolari rappresentano dei "titoli di credito" che si sostanziano nell'ordine, impartito alla propria banca, di pagare a terzi una somma di denaro. A tal fine si distingue tra:</p> <table> <tr> <td>Assegno bancario</td><td>il traente ordina alla propria banca (trattario) di pagare per proprio conto una somma ad un soggetto (prenditore)</td></tr> <tr> <td>Assegno circolare</td><td>è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al soggetto beneficiario</td></tr> </table> <p>L'Agenzia non opera alcuna distinzione fra assegni trasferibili e non trasferibili. I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti per il beneficiario e pagati per l'emittente nel momento in cui il titolo di credito entra nelle disponibilità del beneficiario, e cioè quando avviene la consegna del titolo, non rilevando pertanto il momento in cui avviene il versamento sul c/c da parte del beneficiario (che interviene successivamente, anche in un diverso periodo d'imposta).</p> <table> <tr> <th colspan="2">ASSEGNO - PROVA DELLA CONSEGNA</th></tr> <tr> <td>Spedizione postale</td><td>Non rileva la data di spedizione a mezzo posta ma la data di effettiva ricezione del titolo di credito (basterà conservare la busta:</td></tr> </table>	Assegno bancario	il traente ordina alla propria banca (trattario) di pagare per proprio conto una somma ad un soggetto (prenditore)	Assegno circolare	è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al soggetto beneficiario	ASSEGNO - PROVA DELLA CONSEGNA		Spedizione postale	Non rileva la data di spedizione a mezzo posta ma la data di effettiva ricezione del titolo di credito (basterà conservare la busta:
Assegno bancario	il traente ordina alla propria banca (trattario) di pagare per proprio conto una somma ad un soggetto (prenditore)								
Assegno circolare	è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al soggetto beneficiario								
ASSEGNO - PROVA DELLA CONSEGNA									
Spedizione postale	Non rileva la data di spedizione a mezzo posta ma la data di effettiva ricezione del titolo di credito (basterà conservare la busta:								

²⁵ art. 54 del Tuir.²⁶ art. 1, comma 104 della Legge 244/2007.

		<p>se il timbro postale riporta una data successiva al 31/12, ciò è sufficiente a giustificare il differimento della tassazione del compenso al periodo d'imposta successivo).</p> <p>Il momento rilevante coincide dunque sia per il pagatore che per il percipiente</p>
	Assegno senza data	<p>È prassi invalsa consegnare un assegno senza indicare la data di emissione, al fine di far decorrere gli interessi a favore dell'emittente fino al giorno dell'effettivo incasso da parte del beneficiario (la data è apposta dal beneficiario al momento del versamento sul c/c). In tal caso si presume che la consegna sia avvenuta alla data dell'incasso, essendo la medesima data in cui l'emittente perde la valuta</p>
BONIFICO BANCARIO O POSTALE	<p>Nel caso di pagamento con bonifico bancario va considerata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ per il disponente: la data dell'ordine di bonifico (in cui l'ordinante chiede alla propria banca di predisporre il bonifico; da tale momento egli perde "la disponibilità" delle somme); ♦ per il beneficiario: la data dell'accredito sul c/c (momento in cui il beneficiario può disporre delle somme). <p>Per il beneficiario si tratta della c.d. "data disponibile", ovvero il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata dal beneficiario – coincide con la data in cui figura sull'estratto conto bancario.</p>	
CARTE DI CREDITO E BANCOMAT	<p>Particolarmente delicato appare il caso dei pagamenti effettuati con carta di credito o di debito (i "bancomat") posto che sulla natura giuridica dei rapporti sottostanti non esiste una unità di vedute. In generale, quando si parla di carte di credito, si fa riferimento alle c.d. "carte trilaterali", ovvero quelle carte in cui l'emittente (di solito una banca) si obbliga a pagare le spese sostenute dal titolare della carta presso gli esercizi convenzionati ad un determinato circuito di pagamento.</p> <p>Queste carte possono poi essere:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> ♦ a “saldo”, che consentono di pagare tutto in un'unica soluzione (nel mese successivo); ♦ “revolving”, in base alle quali il pagamento può avvenire in forma rateale. <p>Ai fini dell'applicazione del principio di cassa rileva il momento in cui viene manifestata la volontà di sostenere il costo, dando l'ordine di pagamento alla banca; in sostanza, si tratta del momento in cui viene “utilizzata” la carta di credito (indipendentemente che ciò avvenga tramite Pos o con pagamento on-line tramite PC) o viene utilizzato il bancomat (tramite Pos).</p> <p>Ad esempio, per il pagamento presso un negozio di merce acquistata in dicembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ anche se l'addebito avviene sull'estratto conto di gennaio; ♦ le spese si considerano comunque sostenute nel mese di dicembre. <p>Analogo principio si ritiene applicabile anche per le carte prepagate “aperte”, attraverso le quali i titolari anticipano una somma che consentirà loro l'utilizzo presso gli esercenti convenzionati (utilizzate di solito per gli acquisti su internet).</p> <p>In generale, le carte prepagate si appoggiano ai circuiti tradizionali delle carte di credito con un rapporto nel quale intervengono il titolare della carta, la banca che emette la carta e l'esercente.</p>
NOVITÀ D.LGS 192/2024	<p>Il D.Lgs 192/2024 ha inserito nell'art. 54 del TUIR una previsione che supera tali incoerenze. Viene infatti stabilito che, laddove il compenso sia soggetto a ritenuta, l'imputazione del relativo reddito da parte del professionista avvenga nel medesimo periodo d'imposta in cui sussiste, per il sostituto d'imposta, l'obbligo di effettuare la ritenuta stessa. In particolare, si prevede ora che:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><i>le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d'imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.</i></p> </div> <p>In questo modo la data di riferimento non coincide più necessariamente con la disponibilità materiale del compenso sul conto del professionista, bensì</p>

con il momento in cui il committente esegue il pagamento, effettuando la ritenuta.



Assume, infatti, **rilevanza il momento di effettuazione del pagamento** del compenso e non invece il relativo accredito o incasso da parte del lavoratore autonomo; pertanto, diversamente dal passato, **rileva la data del bonifico da parte del cliente** e non quella in cui l'importo è accreditato sul c/c del lavoratore autonomo.

Con tale modifica si realizza una **corrispondenza** tra le **ritenute operate** e dichiarate dal sostituto d'imposta nell'ambito della CU e i **compensi** con le relative ritenute subite dichiarati dal lavoratore autonomo nella propria dichiarazione dei redditi.

Tale modalità di imputazione dei compensi non trova applicazione con riferimento a quelli relativi a operazioni per le quali il cliente non è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte (ad esempio, persona fisica "privata", contribuente forfettario). In tali casi continua a rilevare il momento di incasso, in base al principio di cassa sopra illustrato.

Di conseguenza:

- ♦ con riferimento ai compensi corrisposti da parte di contribuenti forfettari; continua a sussistere il predetto disallineamento.

DECORRENZA

Le **disposizioni** cui sopra si **applicano** a partire **dall'anno di imposta 2024**, posto che l'art. 6, comma 1 del "Decreto IRPEF/IRES" prevede che le disposizioni dell'art. 5 si applichino per la **determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti** a partire **dal periodo di imposta** in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia il **31.12.2024**).


ROTTAMAZIONE-QUINQUIES – DOMANDE ENTRO IL 30 APRILE

La “Legge di Bilancio 2026” (Legge 199/2025) ha introdotto e disciplinato la c.d. “rottamazione-quinquies”, ovvero la definizione agevolata delle cartelle di pagamento con riferimento ai carichi affidati all'Agenzia della Riscossione dall'01.01.2000 al 31.12.2023. Sul sito Agenzia delle Entrate-Riscossione sono disponibili i modelli e le istruzioni.

Di seguito, analizziamo la novità.

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES – DOMANDE ENTRO IL 30 APRILE	
PREMESSA	La “ Legge di Bilancio 2026 ” ²⁷ introduce nuovamente la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo con riferimento ai carichi affidati all'Ente della Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2023 – c.d. rottamazione-quinquies .
	<div style="text-align: center;">ROTTAMAZIONE-QUINQUIES</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ carichi affidati ad AdE-R nel periodo fra il 01.01.2000 e il 31.12.2023; ◆ possono aderire tutti i contribuenti, persone fisiche, società ed enti, con debiti tributari e contributivi affidati all'agente della riscossione nel periodo indicato </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <div style="text-align: center;">Debiti ammessi</div> <ul style="list-style-type: none"> ◆ imposte e tributi (es. Irpef, Ires, Irap, Iva, Ivie, Ivafe) e imposte sostitutive ◆ contributi previdenziali Inps iscritti a ruolo ◆ somme da controlli automatici ex art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72 ◆ multe stradali solo per la parte accessoria (interessi e maggiorazioni) derivanti da Prefettura o Statali ◆ tributi locali e regionali (es. Imu, Tari) solo se la Regione/Ente Locale aderisce alla definizione agevolata </div>

²⁷ art. 1, comma 82-101 della Legge 199/2025.

	<p style="text-align: center;">Debiti esclusi</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ carichi non affidati all'ente della riscossione entro il 31.12.2023 ◆ avvisi di accertamento di Agenzia delle Entrate ◆ risorse proprie dell'Unione Europea: dazi doganali, Iva intracomunitaria ◆ cartelle già integralmente saldate ◆ sanzioni principali delle multe stradali ◆ sanzioni penali tributarie <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ presentazione apposita domanda entro il 30.04.2026 ◆ comunicazione da agenzia riscossione delle somme dovute entro il 30.06.2026 ◆ pagamento unica soluzione/prima rata entro il 31.07.2026 (n. max rate 54 bimestrali)
<p style="text-align: center;">AMBITO OGGETTIVO DELLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES</p>	<p>La rottamazione-quinquies consiste nella possibilità di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2023 senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titoli di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale²⁸; ◆ omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. <p> Pertanto, è possibile estinguere il debito con il versamento soltanto delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notificazione</p>

²⁸ ex. artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/73 per le imposte dirette e artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/1972 per l'IVA.

della cartella di pagamento.

In aggiunta, possono **essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti** risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione che **rientrano nei procedimenti instaurati** a seguito di istanza del debitore per la composizione della crisi da sovraindebitamento nonché per la **ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore**.

Con riferimento alle **sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada** la rottamazione-quinquies è consentita **limitativamente agli interessi** (comunque denominati) e alle **somme** maturate a titolo di **aggio**.

Infine, possono **essere estinti secondo le disposizioni** del comma 82 e seguenti **anche**:

i debiti relativi ai **carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017** (pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione) **oggetto di**:

- ♦ definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (**"rottamazione"**²⁹);
- ♦ definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dal 01.01 al 30.09.2017 (**"rottamazione – bis"**³⁰);
- ♦ definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (**"rottamazione – ter"**³¹);
- ♦ definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (**"saldo e stralcio"**³²);
- ♦ riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (**"rottamazione-ter"** e **"saldo e stralcio"**³³)


²⁹ ex. art. 6 comma 2 D.L. 193/2016.

³⁰ ex. art. 1 comma 5 D.L. 148/2017.

³¹ ex. art. 3 comma 5 D.L. 119/2018.

³² ex. art. 1 comma 189 Legge 145/2018.

³³ ex. art. 16-bis commi 1 e 2 D.L. 34/2019.

	<p>i debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 per i quali alla data del 30.09.2025 si è determinata l'inefficacia della definizione, oggetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ definizione agevolata dei carichi dall'01.01.2000 al 30.06.2022 ("rottamazione-quater"³⁴); ♦ riammissione alla "rottamazione-quater"³⁵ per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa di omesso/insufficiente/tardivo pagamento di quanto dovuto <p>Per espressa previsione normativa non possono essere estinti i debiti risultanti da singoli carichi affidati all'ente della riscossione nel periodo 01.01.2000 – 30.06.2022 per i quali alla data del 30.09.2025 siano state versate tutte le rate scadute a tale data, oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ definizione agevolata dei carichi dall'01.01.2000 al 30.06.2022 ("rottamazione-quater"³⁶); ♦ riammissione alla "rottamazione-quater" (art. 3-bis D.L. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa di omesso/insufficiente/tardivo pagamento di quanto dovuto. <p> Si evidenzia che l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.</p> <div data-bbox="411 1395 1420 1518"> <p>LINK UTILI</p> <p>Sito Agenzia delle Entrate-Riscossione</p> </div>
<p>EFFETTI DELLA ROTTAMAZIONE</p>	<p>A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, rispetto ai carichi che ne costituiscono oggetto:</p> <p>a sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza</p>

³⁴ ex. art 1 comma 235 Legge 197/2022.

³⁵ art. 3-bis D.L. 202/2024.

³⁶ ex. art 1 comma 235 Legge 197/2022.

b	sono sospesi , fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda
c	non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche , fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda
d	non possono essere avviate nuove procedure esecutive
e	non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo

Inoltre:



- ♦ il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi di imposta/pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.
- ♦ in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il **DURC è rilasciato** ai sensi dell'art. 54 D.L. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della **dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata**.

La definizione **non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:**

a	dell'unica rata scelta dal debitore
b	di due rate, anche non consecutive , di quelle scelte dal debitore per dilazionare il pagamento
c	dell'ultima rata del piano di dilazione concordato



Di conseguenza in questi casi, non valendo più gli effetti della definizione, **riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione.

	<p>Eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.</p> <p>Il contribuente che per effetto di precedenti pagamenti parziali abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di adesione mediante l'apposita procedura³⁷.</p>
<p>QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA</p>	<p>I contribuenti interessati devono manifestare all'agente della riscossione la volontà avvalersi della definizione agevolata mediante presentazione di un'apposita dichiarazione entro il 30.04.2026.</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; display: inline-block; margin-right: 20px;">PRESENTAZIONE DOMANDA</div> → <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; display: inline-block; margin-left: 20px;">Entro il 30.04.2026</div> </div>
<p>COME PRESENTARE LA DOMANDA</p>	<p>La domanda di ammissione si presenta utilizzando l'apposito modello per la dichiarazione, reso disponibile sul sito dell'agente della riscossione, i contribuenti devono indicare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute (massimo 54); ♦ l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi oggetto di definizione agevolata. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Il contribuente presenta la domanda di adesione</p> </div> <div style="text-align: center;"> → ← <p>L'Agenzia invia una e-mail di presa in carico della richiesta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>L'Agenzia invia una e-mail con la ricevuta di adesione</p> </div> </div>

³⁷ comma 89.

Per presentare la domanda il contribuente ha due modalità:


Online in area riservata

Compila il **form** e seleziona le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che intendi inserire nella domanda di adesione direttamente dall'**area riservata**.

 [Accedi all'area riservata](#)

Online in area pubblica

Compila il **form**, allegando la [documentazione di riconoscimento - pdf](#). Ricorda di specificare l'indirizzo e-mail (non PEC) per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).

 [Vai al servizio](#)

L'estinzione dei predetti giudizi:

a	si realizza con l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata che richiede il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute
b	è dichiarata d'ufficio dal giudice dietro presentazione della domanda di definizione, nonché della documentazione attestante il pagamento della prima/unica rata
c	comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Per determinare l'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Ai sensi del comma 92, **entro il 30.06.2026 l'agente della riscossione comunica** ai contribuenti che hanno presentato adeguata domanda di ammissione alla definizione agevolata entro i termini **l'ammontare complessivo delle somme dovute**. Nel caso di opzione per il pagamento rateale, è comunicato anche l'importo delle singole rate e la relativa data di scadenza.

Il **pagamento delle somme dovute** è effettuato:

- ◆ in **unica soluzione entro il 31.07.2026**;
- ◆ in **massimo 54 rate bimestrali di pari importo** e con importo **minimo della singola**

rata pari a 100 euro.

In caso di rateazione, le **scadenze** previste sono le seguenti:

a	31.07.2026 prima rata
b	30.09.2026 seconda rata
c	30.11.2026 terza rata
d	31.01-31.03-31.05-31.07-30.09-30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2027 e fino al 2034 per le rate dalla n. 4 alla n. 51
e	31.01-31.03 e 31.05 2035 per le rate n. 52 - 53 - 54

In caso di opzione per il pagamento rateale sono dovuti **gli interessi nella misura del 3% annuo a partire dal 01.08.2026.**



La nuova definizione **non prevede l'applicazione della dilazione** ex art. 19 del D.P.R. 602/1973 prevista in caso di **temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.**

Il **pagamento** delle somme dovute può essere effettuato nelle seguenti **modalità:**

- ♦ domiciliazione sul conto corrente indicato dal debito nella domanda di adesione alla definizione;
- ♦ moduli di pagamento precompilati resi disponibili dall'agente alla riscossione sul proprio sito internet istituzionale;
- ♦ presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Si precisa che le **somme** relative a **debiti definibili, versate** a qualsiasi titolo anche **anteriormente alla definizione**, restano **definitivamente acquisite** e **non sono rimborsabili**³⁸.

Per i debiti definibili oggetto di apposita domanda di definizione agevolata, alla data del 31.07.2026:

³⁸ comma 90.

	a	le dilazioni in essere alla data di presentazione i cui obblighi di pagamento sono sospesi fino alla scadenza della prima rata/ rata unica ³⁹ ora sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni
	b	con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione si determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo

Giuseppe Iannibelli

³⁹ comma 91.